GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 227 — Torino, 24 Settembre 1864

PARTE UFFICIALE

TORINO, 24 SETTEMBRE 1864

Il N. MCCCXXIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'istrumento costitutivo la Società di Costruzioni Navali;

Visto il Titolo III, Libro I, del Codice di Commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Visto il Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n. MLXII, relativo alle Società industriali soggette all'approvazione governativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima col titolo di Società di Costruzioni Navali, costituita in Torino con pubblico atto del 27 maggio 1864, rogato Turvano, avente per oggetto lo stabilimento e l'esercizio di cantieri navali, impianti marittimi e officine metallurgiche e meccaniche, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti annessi al citato atto.

Art. 2. Saranno recate agli Statuti sociali le aggiunte che in appresso:

A Terminerà il paragrafo 2.o dell'art. 4 la clausola: « *da sottoporsi alla sovrana approvazione.* »

B Il 2.o § dell'art. 30 dirà in fine: « *o gliene « venga fatta instanza scritta e motivata da azio- « nisti aventi o non dritto a voto, possessori in « complesso di un decimo almeno del capitale so- « ciale.* »

Art. 3. Gli Amministratori e gli Agenti della Società sono mandatari temporanei e revocabili.

Art. 4. La Società sarà sottoposta a speciale vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire cinquecento.

Art. 5. L'atto di costituzione avanti menzionato dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno a spese della Società; e gli Statuti sociali verranno inseriti nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Art. 6. Quest'autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in caso d'inosservanza per parte della Società dei suoi Statuti approvati, delle Leggi dello Stato e delle disposizioni governative che la riguardano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

STATUTI

della Società di Costruzioni Navali.

TITOLO I.

Costituzione, sede e durata della Società.

Art. 1. I comparenti tanto a nome proprio, quanto per conto di tutti coloro che potranno in seguito divenire portatori d'azioni costituiscono e formano una Società anonima sotto il nome di *Società di costruzioni navali.*

Art. 2. La durata della Società è fissata a trent'anni, contando dal giorno della approvazione dei presenti Statuti.

Art. 3. La sede della Società è nella Capitale del Regno.

Essa può stabilire succursali nelle Città del Regno che saranno designate dal Consiglio d'amministrazione; però niuna succursale può stabilirsi all'estero senza la previa approvazione del Governo.

Essa può anche sopprimere le succursali stabilite.

TITOLO II.

Operazioni della Società.

Art. 4. La Società ha per oggetto:

1. Acquisto, creazione ed esercizio di cantieri navali, impianti marittimi ed officine meccaniche d'ogni sorta;

2. Riparazioni di macchine diverse, di navi collo scafo di ferro o di legno e loro accessorii.

3. Acquisto, creazione ed esercizio di officine per la fabbricazione della ghisa, ferro, altri metalli ed elaborazioni loro in opere grosse o diverse.

TITOLO III.

Fondo sociale.

Art. 5. Il fondo sociale fissato a dodici milioni di lire, rappresentato da ventiquattromila azioni di cinquecento lire, è diviso in tre serie di quattro milioni di lire, cioè di ottomila azioni ognuna.

Queste capitale potrà essere accresciuto sino a ventiquattro milioni per decisione dell'Assemblea generale, da sottoporsi all'approvazione del Governo.

Per ora viene emessa la prima serie soltanto; le altre due lo verranno successivamente a misura delle occorrenze, dietro una decisione dell'Assemblea generale.

Le ottomila azioni che compongono la prima serie sono sottoscritte dalle persone nominate qui sotto:

Signor Bombrini Carlo duemila e cento.
» Balduino Domenico cento.
» Oneto Francesco duecento.
» De la Rue Emilio duecento.
» Florio Vincenzo cento.
» Rossi Antonio cento.
» Rubattino Raffaello cento.
» Merello Giuseppe duecento.
» Revenaz Amédée duemila.
» Bartholony Giovanni cento.
» Marenard Adolfo cento.
» Fere Vittorio cento.
» Iouet Pastré Alberto duemila.
» Say Leone cento.
» Soufflot Pietro cento.
» Armand Amedeo cento.
» Guigner Arturo cento.
» Levat Gustavo cento.
» Deonna Lorenzo cento.

Queste persone dovranno versare l'ammontare delle azioni da loro sottoscritte alle epoche sottoindicate, cioè:

Lire duecentocinquanta per azione entro li *trenta* giorni che seguiranno l'approvazione degli attuali statuti.

Lire duecentocinquanta per azione *tre mesi* dopo il primo versamento.

In seguito al primo versamento verrà loro consegnata una ricevuta provvisoria numerata e spiccata da un registro a matrice, quale ricevuta verrà cambiata con un titolo definitivo al pagamento del saldo dell'azione.

Art. 6. Nell'emissione delle due ultime serie di azioni, di cui nell'articolo precedente, come pure nel caso in cui il capitale sociale venisse aumentato, li fondatori e li possessori d'azioni emesse anteriormente hanno diritto di preferenza a soscrivere al pari le azioni da emettersi nella misura di un terzo per li fondatori nominati nell'articolo primo e di due terzi per li possessori di azioni da dividere fra di loro proporzionalmente al numero d'azioni possedute da ogni azionista.

Quelli che non avessero un numero d'azioni bastevole ad ottenere almeno un'azione della nuova emissione possono riunirsi per esercitare il loro diritto.

Un regolamento emanato dal Consiglio d'amministrazione fissa le epoche ed i modi in cui può venire reclamato il benefizio di tali disposizioni.

Le azioni per cui dagli aventi diritto non si fosse fruito della preferenza nel tempo debito, rimangono a disposizione del Consiglio d'amministrazione, che le realizza a benefizio della Società.

In verun caso le nuove azioni possono emettersi al disotto del pari.

Art. 7. Le azioni sono al portatore, spiccate da un registro a matrice, segnate da due amministratori o da un amministratore ed un delegato del Consiglio e munite del bollo della Società.

Le azioni possono negoziarsi e quotarsi uffizialmente nelle Borse del Regno a datare dal giorno della loro emissione.

Art. 8. La cessione delle azioni ha luogo con la semplice trasmissione del titolo.

Art. 9. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad una parte uguale nell'attivo e nella divisione dei benefizi della Società.

Li diritti inerenti ad ogni azione seguono il titolo in qualunque mano esso pervenga.

Relativamente alle azioni e tagliandi che andassero smarriti, si seguiranno le disposizioni della legge.

Art. 10. L'importo delle azioni sarà versato nella cassa della Società od in quelle che venissero indicate dal Consiglio d'amministrazione.

I versamenti saranno richiesti con un preavviso di venti giorni almeno, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno, indicante le casse in cui devono farsi.

Art. 11. Le azioni li cui versamenti non sieno stati effettuati negli otto giorni successivi al termine stabilito, come eziandio le ricevute provvisorie che le corredano sono nulle di diritto ed escluse dalla circolazione, senza uopo di dichiarazione od intervento dell'Autorità giudiziaria.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a vendere all'epoca e nelle forme che giudica conveniente le dette ricevute ed azioni per duplicata, senz'altre formalità che l'intervento d'un Agente di cambio.

I numeri di tali ricevute ed azioni vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno quindici giorni prima di quello fissato per la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita delle suddette ricevute ed azioni, sotto deduzione di tutte le spese, è applicato secondo le forme di diritto a rimborsare la Società di quanto è dovuto dall'azionista che profitterà dell'eccedente, nel caso ve ne sia. L'interesse a benefizio della Società è calcolato al 6 per cento all'anno, pel tempo decorso dalla scadenza dei versamenti fino alla vendita delle ricevute ed azioni.

Art. 12. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la liberazione anticipata delle azioni, ma soltanto come misura generale da applicarsi a tutte le azioni non liberate.

Art. 13. La sottoscrizione od il possesso di una o più azioni importano di pien diritto la adesione agli Statuti, ai Regolamenti della Società, ed alle decisioni dell'Assemblea generale.

Gli azionisti non sono tenuti che al pagamento del capitale delle loro azioni alle epoche fissate per li versamenti.

Art. 14. Gli eredi o creditori dell'azionista non possono, sotto qualsiasi pretesto provocare apposizione di sigilli sui beni e valori della Società, chiederne la divisione o la vendita, nè immischiarsi in verun modo nella sua amministrazione.

Essi devono per l'esercizio dei loro diritti riferirsene agli inventari sociali ed alle decisioni della Assemblea generale.

TITOLO IV.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 15. La Società è amministrata da un Consiglio composto di dodici membri nominati dall'Assemblea generale degli azionisti che può revocarli.

Art. 16. Ogni amministratore entro otto giorni dalla sua nomina deve depositare nella cassa della Società cento azioni che saranno inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni.

Art. 17. Gli amministratori ricevono quella retribuzione fissa e quella parte proporzionale dei benefizi che saranno determinate dalla prima assemblea generale.

Art. 18. Gli amministratori durano in carica sei anni. Sono rinnovati per un sesto ogni anno.

Nei primi cinque anni gli amministratori che devono cessare le loro funzioni sono designati dalla sorte ed in seguito dall'anzianità.

Essi possono sempre essere rieletti.

In caso di morte, dimissione od impedimento permanente di qualche amministratore il Consiglio provvede provvisoriamente al suo rimpiazzo sino alla prima assemblea generale.

Art. 19. Il Consiglio d'amministrazione nomina ogni anno fra i suoi membri un Presidente e due Vice-Presidenti.

Le loro funzioni durano un anno; essi possono sempre essere rieletti.

Il Presidente ed uno dei Vice-Presidenti sono scelti tra i membri residenti presso la sede della Società o presso la medesima.

La elezione ha luogo nella prima riunione che segue l'assemblea generale ordinaria.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consiglio delega quello tra i suoi membri che deve fare le funzioni di Presidente.

Art. 20. Il Consiglio d'amministrazione si raduna alla sede della Società ogniqualvolta l'interesse della stessa lo richiede.

Ogni amministratore assente può farsi rappresentare nelle deliberazioni del Consiglio da uno dei suoi colleghi, senza che questo possa giammai riunire più di *tre* voti, compreso il proprio.

Ogniqualvolta un amministratore chiede l'aggiornamento d'una pratica sino a tanto che il Consiglio possa conoscere l'opinione degli assenti, questo aggiornamento è obbligatorio.

Le comunicazioni dirette al domicilio degli amministratori assenti, per chiedere il loro parere, devono essere seguite da una risposta entro dieci giorni completi dall'invio delle suddette comunicazioni, giustificato da lettera assicurata.

La risposta degli assenti, giungendo entro il termine prescritto, è considerata come un voto emesso di viva voce, e ne ha tutti gli effetti.

Se gli amministratori assenti non rispondono nel termine fissato, i presenti deliberano senza tener conto del silenzio dei loro colleghi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di quattro amministratori almeno, ed in tale caso le decisioni devono essere prese all'unanimità. Se questa unanimità non esiste, si sospende ogni decisione, ed è data cognizione della pratica agli amministratori assenti, affinchè possano nel termine indicato qui sopra emettere per iscritto il loro voto.

Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Le deliberazioni sono accertate da processi verbali, scritti in un registro, tenuto alla sede della Società, e firmati dal Presidente e da un amministratore.

I nomi dei membri presenti o rappresentati sono scritti in capo del processo verbale della seduta.

Le copie o gli estratti di queste deliberazioni da prodursi ai Tribunali od altrove sono certificati dal Presidente o dall'amministratore che ne fa le veci.

Il Consiglio è rivestito dei poteri li più estesi per l'amministrazione della Società.

a) Esso autorizza le offerte per provviste o lavori da fornire, sia ad economia che a cottimo, e tanto per conto dei Governi, che dei privati. Esso stipula i contratti concernenti la specialità delle industrie della Società.

b) Fa tutte le operazioni e stipula tutti li contratti che crede utili all'interesse della Compagnia.

c) Esso stipula i contratti di ogni genere, autorizza, fa, e ratifica tutti gli acquisti di officine, cantieri, come eziandio tutti gli acquisti dei terreni ed immobili occorrenti all'impianto d'uffizi, magazzini, laboratorii, cantieri, officine, ed alloggi del personale della Compagnia.

d) Regola l'impiego dei fondi di riserva, e determina quello dei fondi disponibili.

e) Nomina e revoca il personale superiore addetto alla Direzione dei diversi stabilimenti della Compagnia, come pure degli Ingegneri della medesima.

Esso determina le loro attribuzioni e competenze.

f) Autorizza la creazione di succursali nel Regno (articolo 3), o le sopprime.

g) Fa tutti li regolamenti interni della Società e particolarmente quello che stabilisce il termine entro cui gli azionisti possono usare del diritto di preferenza all'emissione delle azioni (art. 6).

h) Determina la forma dei poteri che gli azionisti devono conferire per farsi rappresentare alle assemblee generali (art. 29).

i) Fissa l'ordine del giorno delle assemblee generali.

j) Indica le casse e stabilimenti pubblici o privati in cui si può fare il versamento dell'ammontare delle azioni od il deposito dei titoli (articoli 10 e 27).

k) Autorizza la liberazione anticipata delle azioni (art 12).

l) Determina la quotità dell'ammortizzo che devesi annualmente portare in conto di spese di esercizio.

Questo ammortizzo non può essere meno del cinque per cento del valore degli attrezzi e degli immobili che figurano nell'inventario, escluso però il valore del terreno.

m) Determina l'ammontare dei dividendi provvisorii da distribuirsi annualmente agli azionisti al primo gennaio (art. 43).

n) Può mediante apposita approvazione dell'assemblea generale autorizzare qualsiasi imprestito, con o senza inscrizione ipotecaria (art. 38).

o) Vende od autorizza la vendita delle azioni o ricevute, i versamenti delle quali non ebbero luogo nei prefissi termini (art. 11).

p) Determina le spese generali dell'amministrazione.

q) Può vendere o permutare terreni immobili, officine, cantieri di spettanza della Compagnia limitatamente al valore di centomila lire.

r) Autorizza qualsiasi ritiro, trapasso, trasporto, od alienazione di fondi, rendite, e valori spettanti

alla Società. Dà quitanza, consente ad ogni recesso, cancellatura, o radiazione d'ipoteca, il tutto anche prima dei pagamenti.

Autorizza tutte le azioni giudiziarie, compromessi e transazioni.

s) Sulla proposta dei Capi di servizio nomina e revoca tutti gli agenti ed impiegati non indicati nel paragrafo E, fissa le loro attribuzioni e competenze.

Art. 21. Per tutti gli effetti specificati all'articolo 20 nei paragrafi A sino ad N inclusivo, il Consiglio non può prenderne decisione valevole senza che due terzi degli amministratori prendano parte al voto.

Se otto amministratori non sono presenti o rappresentati, ne viene riferito agli assenti che pure in questo caso hanno il diritto di mandare il loro voto individuale per iscritto, che, giungendo nel termine di dieci giorni, ha valore, come se fosse stato emesso di viva voce.

Art. 22. I trapassi di rendita e di effetti pubblici spettanti alla Compagnia, gli atti d'acquisto, vendita, o permuta di proprietà immobiliare, le quitanze, transazioni, contratti, azioni, certificati di deposito, e generalmente tutti gli atti che impegnano la Società, come eziandio tutti li mandati sulla Banca, od ogni altro depositario di fondi della Compagnia devono, a meno di una espressa delegazione del Consiglio, essere firmati da due amministratori.

Art. 23. Il Consiglio può delegare li suoi poteri in tutto od in parte ad uno o più dei suoi membri, od a qualsiasi persona di suo gradimento.

Art. 24. Il Consiglio presenta all'assemblea generale tutte le proposte che crede utili alla Società, particolarmente quelle concernenti qualsiasi progetto di fusione, annessione od accordo con altre Società, qualsiasi modificazione degli Statuti sociali, come pure qualsiasi aumento del capitale della Compagnia od imprestito.

Art. 25. I membri del Consiglio d'amministrazione non contraggono a causa della loro gestione veruna obbligazione personale. Essi sono soltanto risponsali dell'esecuzione del loro mandato.

TITOLO V.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 26. L'assemblea generale legalmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Essa si compone di tutti gli azionisti che posseggono almeno venticinque azioni.

Art. 27. Dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea generale gli azionisti che desiderano farne parte devono depositare le loro azioni nella cassa della Società, od in quelle altre che saranno indicate dal Consiglio nell'avviso di convocazione. Una ricevuta nominativa rilasciata in cambio delle azioni depositate accerta il giorno del fatto deposito.

Art. 28. Ogni azionista avente diritto di assistere all'assemblea generale può farvisi rappresentare, ma soltanto da un azionista il quale abbia diritto di intervenirvi.

Art. 29. Le donne maritate, i minori, i corpi morali e gli stabilimenti pubblici che hanno il diritto di assistere all'assemblea generale, possono farsi rappresentare dai rispettivi mariti, tutori, curatori, amministratori, purchè muniti d'una autorizzazione o procura sufficiente per prendere parte alle deliberazioni dell'assemblea.

La forma dei poteri è determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 30. L'assemblea generale ordinaria ha luogo tutti gli anni nel mese di maggio, al più tardi, alla sede della Società.

È convocata straordinariamente sempre quando il Consiglio d'amministrazione lo creda opportuno o gliene venga fatta domanda scritta e motivata da azionisti possessori in complesso del ventesimo del capitale emesso.

La prima assemblea generale sarà convocata nel termine di tre mesi dalla approvazione dei presenti Statuti.

Art. 31. Le convocazioni d'assemblee generali sì ordinarie che straordinarie sono fatte un mese prima della riunione per mezzo d'avvisi inseriti nella Gazzetta ufficiale, e nel Monitore francese; questi avvisi devono enunziare l'oggetto della riunione.

Art. 32. L'assemblea è legalmente costituita quando li membri presenti o rappresentati sono in numero di venti almeno e possedono il quarto delle azioni emesse.

Art. 33. Se alla prima convocazione le condizioni enunziate all'art. 32 non fossero adempite, si fa un'altra convocazione a quindici giorni d'intervallo. In tale caso il termine per il deposito delle azioni è ridotto a cinque giorni.

Le deliberazioni dei membri presenti alla seconda assemblea sono valevoli qualunque sia il numero di essi e delle azioni che rappresentano; ma non possono deliberare che sugli oggetti enunciati nel primo avviso di convocazione.

Art. 34. In caso il Consiglio giudicasse che la durata del termine ordinario della convocazione potesse nuocere agli interessi della Società, esso ha diritto di convocare d'urgenza tanto l'assemblea ordinaria che la straordinaria nei termini fissati dall'articolo precedente.

Art. 35. L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua mancanza da uno dei Vice-Presidenti o dall'amministratore che verrà designato dal Consiglio.

I due azionisti presenti che possedono il maggior numero di azioni, od in caso di rifiuto quelli che dopo loro ne possedono di più fino ad accettazione sono chiamati ad esercitare le funzioni di scrutatori.

Il Presidente e gli scrutatori eleggono il Segretario.

Art. 36. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Venticinque azioni danno diritto ad un voto.

Niuno può per se stesso avere e delegare più di cinque voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede, nè più di cinque altri quale mandatario.

Ma ogni azionista può esercitare il dritto di tutti coloro che gli avranno affidati i loro poteri, purchè questo dritto non ecceda dieci voti per ciascuno degli azionisti rappresentati.

Art. 37. L'assemblea generale non può deliberare che sopra le pratiche indicate nell'avviso di convocazione, o sopra quelle che saranno state presentate al Consiglio dodici giorni prima del giorno indicato per la riunione da venti azionisti che abbiano dritto d'intervenire alla medesima.

Art. 38. L'assemblea generale riceve comunicazione della relazione del Consiglio sulla situazione degli affari sociali.

Approva, se lo crede, i conti, e fissa il riparto degli utili, uniformandosi alle disposizioni degli Statuti ed alle decisioni prese dalla prima assemblea generale.

Autorizza l'emissione delle azioni della seconda e terza serie del capitale sociale (art. 5).

Delibera sulle proposte del Consiglio d'amministrazione relative agli imprestiti da fare, aumento del fondo sociale, fusione, annessione o accordo con altra Società, prolungazione della durata della Società, modificazioni od aggiunte che sarebbe utile di fare agli Statuti, ed infine allo scioglimento anticipato della Compagnia, se questo fosse creduto necessario.

Nomina gli amministratori in rimpiazzo dei cessanti, dimissionari, morti o impediti in modo permanente.

Finalmente essa delibera dietro proposte del Consiglio di amministrazione, e nei limiti degli Statuti relativamente a tutti gl'interessi della Società.

Art. 39. Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità degli Statuti, obbligano tutti gli azionisti anche assenti o dissidenti.

Art. 40. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono accertate per mezzo di processi verbali trascritti sovr'apposito registro e firmati dai membri dell'ufficio di presidenza.

Un elenco dei membri presenti o rappresentati all'assemblea generale coll'indicazione dei voti ad essi appartenenti è unito al processo verbale.

Tale elenco deve essere munito delle firme suddette.

Art. 41. Quando sia necessario per un motivo qualunque di fare risultare delle deliberazioni dell'assemblea, sono rilasciate copie o estratti del registro dei processi verbali certificati e sottoscritti dal Segretario del Consiglio e dal Presidente o dall'amministratore che ne fa le veci.

TITOLO VI.

Inventari, conti annui.

Art. 42. L'anno sociale comincierà il 1.o gennaio e finisce il 31 dicembre.

Il primo esercizio comprende il tempo trascorso dalla costituzione della Società sino al trentuno dicembre seguente.

Alla fine di ogni anno sociale vien fatto a cura del Consiglio un inventario generale dell'attivo e del passivo della Società.

Tuttavia il trenta giugno di ogni anno viene stabilito un conto preliminare che definisce la situazione della Società.

I conti certificati dal Consiglio d'amministrazione sono sottoposti alla approvazione dell'assemblea generale, che, dopo aver sentito il rapporto del Consiglio, fissa il dividendo da distribuirsi.

TITOLO VII.

Ammortizzo, fondo di riserva, dividendi.

Art. 43. I prodotti dell'intrapresa serviranno anzitutto a coprire le spese d'esercizio, quelle d'amministrazione, l'interesse e l'ammortizzo degli imprestiti che si fossero contratti, e generalmente tutti gli oneri sociali.

Sull'ammontare dei proventi annuali si preleverà una ritenuta destinata a formare un fondo per lo ammortizzo degli stabili e attrezzi della Società; la quantità di simile ritenuta sarà fissata in ogni anno dal Consiglio d'amministrazione a tenore dell'articolo 20, § L.

I prodotti netti, fatta deduzione degli oneri ed ammortizzi di cui sopra, costituiscono gli utili.

Su questi utili viene annualmente prelevato il dieci per cento che si porta al credito del fondo di riserva; gli altri novanta per cento vengono distribuiti agli azionisti, dopo deduzione però della parte proporzionale votata dalla prima assemblea generale in favore degli amministratori.

Il pagamento dei dividendi votati dall'assemblea generale ha luogo in ogni anno il primo di luglio. Tuttavia al 1.o gennaio il Consiglio di amministrazione è autorizzato a fare sugli utili già conseguiti una prima distribuzione fino all'ammontare del sei per cento del capitale versato sulle azioni.

Art. 44. Il fondo di riserva si compone del cumulo del dieci per cento annualmente prelevato sugli utili in esecuzione dell'articolo 43.

L'impiego dei capitali che costituiscono il fondo di riserva è determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Quando il fondo di riserva superi la metà del capitale sociale, il Consiglio ha facoltà di proporre all'assemblea generale la distribuzione dell'eccedente agli azionisti.

TITOLO VIII.

Modificazioni agli Statuti.

Art. 45. L'assemblea generale può sull'iniziativa del Consiglio d'amministrazione fare ai presenti Statuti tutte le modificazioni ch'essa giudichi convenienti.

Essa può specialmente autorizzare:

1. L'aumento del capitale sociale.
2. L'estensione delle operazioni della Società.
3. La prolungazione della sua durata.
4. La fusione, l'annessione e gli accordi con qualunque altra Società.
5. *La vendita o scambio di stabili d'un valore eccedente cento mila lire.*

In questi diversi casi le convocazioni inserte nella Gazzetta Ufficiale e nel Monitore francese devono sommariamente indicare l'oggetto della riunione.

Le decisioni non sono valevoli che quando sia rappresentata nell'assemblea la metà del capitale emesso, ed esse riuniscano li due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Il Consiglio d'amministrazione è di fatto autorizzato a prendere le misure necessarie per l'eseguimento delle decisioni dell'assemblea generale.

Ha facoltà di accettare le modificazioni che il Governo giudicherà conveniente di prescrivere.

Le modificazioni agli Statuti non saranno valide senza l'approvazione del Governo.

TITOLO IX.

Scioglimento, liquidazione della Società.

Art. 46. In caso di perdita della metà del capitale sociale versato, lo scioglimento della Società può essere deciso dall'assemblea generale prima dello spirare del termine fissato per la sua durata.

Si applicano a questo caso le disposizioni dell'articolo 45 relative alla convoca ed alle condizioni di validità delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 47. Allo spirare della Società, od in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea generale sulla proposta del Consiglio d'amministrazione regola il modo della liquidazione, e nomina uno o più straleiari.

Durante il corso della liquidazione le attribuzioni dell'assemblea generale sono le stesse che durante l'esistenza della Società.

Essa ha specialmente il diritto di esaminare ed approvare i conti della liquidazione, e di consentire qualunque quitanza e scarico.

La nomina del o degli stralciari pone termine di diritto ai poteri dell'amministrazione.

Art. 48. Tutte le contestazioni che possono insorgere fra i soci intorno all'esecuzione dei presenti Statuti sono sottomesse alla giurisdizione dei Tribunali esistenti nella sede della Società.

Le contestazioni concernenti l'interesse generale e collettivo della Società non possono essere dirette contro il Consiglio d'amministrazione od alcuno dei suoi membri che a nome della massa degli azionisti, ed in virtù d'una deliberazione della assemblea generale.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 49. Derogando all'articolo decimoquinto degli Statuti, durante i primi sei anni, a partire dalla definitiva costituzione della Società, il Consiglio di amministrazione, salvo il disposto dall'art. 40 del Codice di commercio, è composto dei signori:

Bombrini Carlo.
Balduino Domenico.
Oneto Francesco.
Rossi Antonio.
De la Rue Emilio.
Merello Giuseppe.
Revenaz Amedeo.
Jouet Pastré Alberto.
Armand Amedeo.
Levat Gustavo.
Deonna Lorenzo.

Questi ultimi al numero di cinque residenti in Francia.

Art. 50. Durante lo stesso periodo di sei anni, per delegazione del Consiglio d'amministrazione, gli amministratori residenti in Francia vi formano una riunione incaricata di rappresentare la Società all'estero, conformemente alle deliberazioni del Consiglio e di eseguire le deliberazioni medesime in tutti gli affari che la Società potrebbe avere all'estero.

Sarà loro inviato entro tre giorni copia certificata di ciascuno dei processi verbali del Consiglio, ed inoltre tutti i mesi uno stato della situazione finanziaria generale della Società.

A loro volta essi spediscono entro tre giorni al Consiglio d'amministrazione stanziato alla sede della Società una copia certificata del loro processo verbale, ed ogni mese uno stato della situazione finanziaria degli affari la cui gestione loro fosse stata dal Consiglio affidata.

Art. 51. In caso di morte, dimissione od impedimento permanente d'uno fra gli amministratori residenti in Francia, gli altri amministratori presentano al Consiglio due candidati pel suo rimpiazzo, tra i quali il Consiglio fa la nomina provvisoria autorizzata dall'art. 18.

In seguito l'assemblea generale nomina definitivamente quello tra li due candidati che deve rimpiazzare il membro dimissionario o impedito.

Art. 52. Spirati i primi sei anni, tutte le disposizioni transitorie restano abolite, ed il Consiglio di amministrazione comincierà ad essere rinnovato per un sesto all'anno, come è detto all'art. 18.

Art. 53. Per far pubblicare i presenti Statuti ed il Decreto d'autorizzazione quand'occorra, ed ovunque faccia d'uopo, è conferito ogni potere al portatore di una copia autentica.

Sono concessi i più ampii poteri ai sigg. Carlo Bombrini, e Domenico Balduino per accettare per conto della Società le modificazioni ai presenti Statuti che potessero venire richieste dal Governo di S. M. nel Decreto di approvazione.

Torino, il 27 maggio 1864.

All'originale firmati:

Signor Carlo Bombrini.
» Domenico Balduino.
» Francesco Oneto quondam Giuseppe.
» Emilio De la Rue.
» Vincenzo Florio.
» Raffaele Rubattino.
» Giuseppe Merello.
» Lorenzo Deonna.

TIP. G. FAVALE E COMP.